
(di seguito «Raiffeisen»)

Si prega di emettere una garanzia bancaria con mia/nostra controgaranzia in base ai dati seguenti:

Committente

Azienda / Nome, cognome _____

Via, n. _____

NPA, luogo, stato _____

Persona di contatto/Tel./Rif. _____

Debitore principale nell'operazione di base, che deve essere menzionato nella garanzia (se diverso del committente)

Azienda / Nome, cognome _____

Via, n. _____

NPA, luogo, stato _____

Valuta e importo

Valuta _____ **Importo** _____

Forma giuridica Garanzia (CO 111) Fideiussione semplice (CO 495) Fideiussione solidale (CO 496) Garanzia secondo URDG¹⁾

Scopo della copertura Pagamento Restituzione d'acconto Prestazione / Buon funzionamento

Copertura di credito Offerta Fideiussione per artigiani

Affitto / Locazione Buona esecuzione altro: _____

Testo della garanzia Secondo standard della Raiffeisen Secondo modello di testo allegato (si prega di firmarlo in modo giuridicamente valido)

Data di scadenza _____ o a tempo indeterminato

Lingua Tedesco Francese Italiano Inglese

Dati sull'operazione di base

(dati relativi al contratto o all'offerta con data e importo del contratto, descrizione delle merci o servizi)

Beneficiario

Azienda / Nome, cognome _____

Via, n. _____

NPA, luogo, stato _____

event. all'attenzione di _____

¹⁾ come da versione attualmente valida (URDG: Uniform Rules for Demand Guarantees)

Inviare atto di garanzia a

me/noi (committente)

per posta

Beneficiario

per corriere (all'estero obbligatorio, se non viene coinvolta una banca terza)

Ricorso a una banca terza

Fare allestire una garanzia bancaria da una banca terza/ordine per una garanzia bancaria indiretta

Nome della banca / NPA / Luogo / Stato

Codice SWIFT (se noto)

Far inoltrare una garanzia bancaria da una banca terza in modo non vincolante/ordine di notifica da parte di una banca terza

Nome della banca / NPA / Luogo / Stato

Codice SWIFT (se noto)

Copertura

La copertura della garanzia bancaria avviene tramite accordo separato.

Sul presente ordine di emissione di una garanzia bancaria trovano applicazione le seguenti disposizioni, le «Condizioni generali d'affari» di Raiffeisen e la relativa convenzione di prodotto.

Io/noi ne ho/abbiamo preso conoscenza e dichiaro/dichiariamo di accettarle.

Inoltre, io/noi autorizzo/autorizziamo Raiffeisen ad addebitare sul mio/nostro conto gli importi dovuti in virtù della presente garanzia bancaria.

Avviso: se l'ordine viene inviato via fax o e-mail, l'ordine originale deve successivamente essere anche inviato.

Luogo, data

Firma/e del committente

Condizioni e avvertenze in relazione all'emissione di garanzie bancarie/fideiussioni bancarie (di seguito «garanzia bancaria»)

1. Caratteristiche importanti dei singoli tipi di garanzia bancaria

Se il beneficiario di una **garanzia bancaria astratta** (cfr. CO art. 111) rivendica il pagamento in un modo formalmente corretto, questo deve essere eseguito immediatamente e a prescindere dal fatto che le spiegazioni fornite dal beneficiario della garanzia bancaria siano attinenti o meno (p.es. che la prestazione contrattuale sia dovuta o che gli impegni di consegna contrattuali non siano stati adempiuti regolarmente). Ciò vale inoltre nel caso in cui, senza colpa, non sia possibile eseguire la prestazione assicurata (p.es. per cause di forza maggiore come sciopero, guerra, catastrofi naturali, ecc.) Senza prove univoche che il beneficiario della garanzia bancaria abbia agito in modo illecito o fraudolento, non è possibile rifiutare il pagamento di una garanzia bancaria con ricorso a obiezioni o eccezioni (p.es. a seguito di scadenza mancante, di adempimento non conforme al contratto delle prestazioni assicurate o altre eccezioni derivanti dall'operazione di base).

Contrariamente a una garanzia bancaria astratta, nel caso di una **fideiussione solidale** o una **fideiussione semplice** emessa da Raiffeisen, questa può rifiutare il pagamento sulla base di obiezioni o eccezioni dimostrate dall'operazione di base (cfr. CO art. 492 ss., in particolare CO art. 502). Raiffeisen comunica per iscritto al committente, all'ultimo indirizzo postale a lei noto, eventuali crediti del beneficiario della fideiussione che quest'ultimo fa valere nei confronti di Raiffeisen quale fideiussore. Se entro 10 giorni il committente non solleva alcuna obiezione, Raiffeisen è autorizzata ad effettuare il pagamento richiesto al beneficiario della fideiussione. In assenza di una tempestiva comunicazione da parte del committente, Raiffeisen non è tenuta a far valere eventuali obiezioni che spettano al committente nei confronti del beneficiario della fideiussione.

2. Garanzie bancarie indirette

Per una garanzia bancaria indiretta astratta emessa da un altro istituto bancario, solitamente straniero (di seguito banca garante) con intermediazione e controgaranzia (counter guarantee) di Raiffeisen si applica ciò che vige per una garanzia bancaria diretta astratta di Raiffeisen.

Le garanzie bancarie indirette sono solitamente soggette al diritto nazionale e al foro competente della banca garante estera. A Raiffeisen non è possibile verificare se l'escussione della banca garante da parte del beneficiario sia lecita o meno in base al diritto estero. Raiffeisen ha il diritto, ma non l'obbligo, di interpretare la garanzia come se fosse soggetta al diritto svizzero e di agire di conseguenza. Nel caso di una garanzia indiretta soggetta a diritto estero, Raiffeisen si limita a verificare che la garanzia sia stata escussa correttamente dal punto di vista formale e che non vi sia un evidente comportamento illegale da parte del beneficiario, indipendentemente dal fatto che sussistano ulteriori obblighi e/o doveri di verifica in base al diritto applicabile.

Con il conferimento dell'ordine, il committente rinuncia in modo giuridicamente vincolante al diritto di esigere da Raiffeisen di far valere eventuali, ulteriori eccezioni e/o obiezioni derivanti dal rapporto fondamentale e, sulla base di ciò, di esigere il rifiuto del pagamento della garanzia bancaria. A Raiffeisen non derivano svantaggi legali o perdite di diritti di alcun genere dalla mancata osservanza di relative istruzioni. In ogni caso, Raiffeisen mantiene il suo diritto di regresso nei confronti del committente per tutti i pagamenti effettuati nell'ambito di una garanzia bancaria e in relazione ad essa.

Inoltre, il committente riconosce che, nel caso della garanzia indiretta, egli ha un impegno eventuale nei confronti di Raiffeisen anche dopo la scadenza della durata, fino a quando la banca garante risp. Raiffeisen non abbiano ricevuto quietanza dal beneficiario della garanzia e, su questa base, il committente possa essere liberato per iscritto dalla sua controgaranzia.

3. Garanzie bancarie in base al diritto estero

Il committente si assume i rischi di una garanzia bancaria emessa per suo conto in base al diritto estero e/o con foro competente estero e si impegna a sostenere Raiffeisen in caso di eventuali procedimenti legali al meglio delle sue possibilità e, se necessario, a titolo adesivo, a risarcire Raiffeisen per tutti i danni, i costi e le spese che ne derivano a prima richiesta e, in seguito ad adeguato sollecito, ad assumere il procedimento al posto di Raiffeisen, tenendo conto del diritto processuale locale, e a continuarlo per conto proprio. In caso di omissione, Raiffeisen è autorizzata a riconoscere le rivendicazioni legali in procedimenti esteri, a ritirare rimedi legali già adottati o a risolvere il procedimento tramite stipula di una transazione. In questo caso, il committente è tenuto a rimborsare a Raiffeisen tutti i costi e le spese da questa sostenuti, nonché i pagamenti e i risarcimenti effettuati da Raiffeisen ad altre parti in causa, in particolare a seguito di una transazione, di un'acquiescenza o simili.

Il committente deve rimborsare a Raiffeisen le spese, le commissioni e le tasse a questa fatturate dalla banca garante nonché tutti i costi eventualmente derivanti dall'assoggettamento al diritto straniero (incl. onorari degli avvocati e spese processuali, ecc.). Il committente riconosce espressamente i rischi derivanti da un ordine di emissione di una garanzia bancaria indiretta da parte di una banca garante estera e si impegna a rimborsare a prima richiesta eventuali danni, costi e spese da ciò risultanti per Raiffeisen.

4. Testo della garanzia bancaria

Per le garanzie bancarie, Raiffeisen utilizza abitualmente i propri testi standard redatti in base al diritto svizzero. A meno che l'operazione da garantire, o determinate istruzioni del committente accettate da Raiffeisen, non richiedano scostamenti da esso.

5. Verifica della documentazione

Per tutte le dichiarazioni e i documenti da presentare ai fini di una garanzia bancaria, Raiffeisen verifica se corrispondono formalmente alle disposizioni imposte dalla garanzia bancaria. Raiffeisen, tuttavia, non è tenuta a verificare l'autenticità delle firme né la correttezza dei contenuti delle dichiarazioni.

6. Compenso e indennizzo spese necessarie

Il committente deve a Raiffeisen una commissione per il periodo di validità della garanzia bancaria. La commissione è dovuta a partire dalla data di emissione e in seguito periodicamente all'inizio di ogni periodo di conteggio successivo, salvo accordi di diverso tenore. L'importo della commissione viene determinato da Raiffeisen in base al rispettivo profilo di rischio e alle condizioni di mercato e, salvo accordi diversi, può essere da essa modificato in ogni momento in caso di mutata valutazione del rischio. La commissione attualmente in vigore viene comunicata al committente nella convenzione di prodotto.

Il committente è tenuto a rimborsare a Raiffeisen tutti i costi, le spese e i danni a questa derivanti nell'ambito dell'esecuzione del mandato di garanzia bancaria. Ciò include, in particolare, indennizzo di spese e oneri necessari, commissioni e costi, ecc. sostenuti da Raiffeisen stessa o a essa fatturati da banche terze. Di ciò fanno parte anche tutti i costi di eventuali procedimenti giudiziari e legali in Svizzera e all'estero. A tale scopo il committente deve fornire a Raiffeisen, a prima richiesta, adeguati anticipi di spesa o garanzie pignoratorie. Se il committente non versa gli anticipi di spesa richiesti, Raiffeisen è autorizzata a non proseguire i procedimenti avviati o da avviare o a riconoscere un procedimento nei confronti di Raiffeisen a spese del committente.

7. Addebiti

Raiffeisen è autorizzata ad addebitare immediatamente sul conto del committente tutte le pretese derivanti dal mandato di garanzia bancaria o il loro controvalore in franchi svizzeri. In caso di avere insufficiente, Raiffeisen è autorizzata, a sua discrezione, ad addebitare qualsiasi altro conto del committente per le pretese in questione e/o a fatturarle al committente.

8. Rifiuto di emissione o proroga di una garanzia bancaria

Raiffeisen può rifiutare l'emissione o la richiesta di proroga di una garanzia bancaria senza indicarne i motivi. Inoltre, salvo espressi accordi diversi con il committente, alla disdetta di un limite di credito richiesto per una garanzia bancaria e in caso di garanzie bancarie di durata illimitata o superiore a un anno, Raiffeisen è autorizzata ad esigere dal committente che Raiffeisen venga liberata dai suoi impegni eventuali correnti entro 30 giorni di calendario. Qualora una sostituzione completa di Raiffeisen non fosse possibile o lo fosse solo in parte entro tale termine o la sostituzione risultasse impossibile fin dall'inizio, il committente è tenuto a versare a Raiffeisen l'intero impegno eventuale nella relativa valuta e per il rispettivo ammontare, a prima richiesta sui conti da essa indicati o a fornire a Raiffeisen garanzie accettabili. Con il versamento o la prestazione di garanzia, questi averi di Raiffeisen sono ritenuti costituiti in pegno a copertura di una rivalsa derivante da possibili impegni eventuali.

9. Garanzie bancarie per conto di terzi

Se il committente richiede il rilascio di una garanzia bancaria nei rapporti con Raiffeisen con controgaranzia propria, ma per conto di un terzo (cioè del debitore principale nel rapporto fondamentale), Raiffeisen può presupporre che il committente, nella sua relazione con il terzo interessato, disponga delle relative procure di istruzione nel traffico bancario.

10. Condizioni generali d'affari

Al presente ordine si applicano le Condizioni generali d'affari di Raiffeisen e la relativa convenzione di prodotto.

11. Diritto applicabile, luogo di adempimento, foro competente e luogo dell'esecuzione

Il presente ordine e tutti i procedimenti che ne derivano sono soggetti al diritto svizzero a esclusione delle norme relative al diritto di collisione del diritto internazionale privato svizzero. Luogo di adempimento e foro competente esclusivo per tutti i procedimenti derivanti dal presente mandato di garanzia è la sede di Raiffeisen. Raiffeisen si riserva il diritto di procedere nei confronti del committente presso un altro tribunale competente nazionale o estero.